

DCR/1108/PC/2026 dd 01/09/2026

L.R. 64/1986, art.32 septies. Approvazione delle modalità e dei criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alle imprese appartenenti al settore agricolo, forestale e della pesca e per le attività economiche e produttive di altri settori, per il ristoro dei danni conseguenti agli eventi calamitosi occorsi dal 16 al 17 novembre 2025, in sostituzione di quelli approvati con deliberazione di Giunta regionale n.479/2026.

DECRETO DELL' ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Decisione

1. Di adottare, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 28 agosto 2026, n. 1259, i documenti allegati A) e B), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti le modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alle imprese appartenenti al settore agricolo, forestale e della pesca e per le attività economiche e produttive di altri settori, per il ristoro dei danni conseguenti agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, della LR 64/1986 con decreto 17 novembre 2025, n. 1208/PC/2025 e precisamente:
 - allegato A recante "Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e Udine";
 - allegato B recante "Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive (non appartenenti al settore agricolo, forestale e della pesca) compromesse in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e Udine".
2. Gli allegati A e B di cui al punto 1 sostituiscono integralmente quelli adottati con proprio decreto 22 aprile 2026, n. 448/PC/2026.
3. Il termine di presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese appartenenti al settore agricolo, forestale e della pesca e alle attività economiche e produttive di altri settori per il ristoro dei danni conseguenti agli eventi calamitosi occorsi dal 16 al 17 novembre 2025, stabilito con decreto 22 aprile 2026, n.448/PC/2026 e aggiornato con decreti 26 giugno 2026, n.799/PC/2026 e 30 luglio 2026, n.951/PC/2026, viene prorogato al 15 ottobre 2026.
4. Di dare atto che le eventuali integrazioni delle domande pervenute nell'ambito del procedimento contributivo approvato con decreto dell'Assessore delegato alla protezione

civile della Regione 22 aprile 2026, n.448/PC/2026, in attuazione alla deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2026, n.479, saranno richieste dalla Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e dalla Direzione centrale Attività produttive e turismo.

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente atto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto 22 aprile 2026, n. 448/PC/2026.

6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diffuso attraverso il sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it).

Atti presupposti

Decreto 17 novembre 2025, n. 1208/PC/2025 con il quale l'Assessore delegato alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 17 novembre 2025 per la durata di 6 mesi dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'Allerta regionale n. 24/2025 del 16 novembre 2025 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Decreti 17 novembre 2025, n. 1209/PC/2025, 19 novembre 2025, n. 1214/PC/2025, 27 novembre 2025, n. 1259/PC/2025, 04 febbraio 2026, n.43/PC/2026 e 9 aprile 2026, n. 365/PC/2026 con i quali, al fine di fronteggiare l'emergenza dichiarata con il decreto n. n. 1208/PC/2025 è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 9.905.000,00.- a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, con possibilità di diversa ripartizione della spesa complessiva in base alle diverse esigenze che potrebbero verificarsi, tenuto conto dell'evoluzione degli eventi in atto.

Nota prot. 21145 di data 21 novembre 2025 con la quale, in considerazione dei danni occorsi, il Presidente della Regione ha rappresentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'urgente necessità che sia dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi sopradescritti a partire dal 16 novembre 2025, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1.

Decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile 27 novembre 2025, n. 1260/PC/2025, 16 dicembre 2025, n. 1329/PC/2025 e 31 marzo 2026, n. 301/PC/2026 con cui sono stati individuati i Comuni colpiti dall'emergenza.

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2026 con cui è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e di Udine.

Deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2026, n. 479, con la quale, in particolare, sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, i documenti allegati A) e B), facenti parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, contenenti le modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alle imprese appartenenti al settore agricolo, forestale e della pesca e per le attività economiche e produttive di altri settori, per il ristoro dei danni conseguenti agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, della LR 64/1986 con decreto 17 novembre 2025, n. 1208/PC/2025 e precisamente:

- allegato A recante “Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e Udine”;
- allegato B recante “Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive (non appartenenti al settore agricolo, forestale e della pesca) compromesse in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e Udine”.

Decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile 22 aprile 2026, n. 448/PC/2026 con il quale, in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2026, n. 479, in particolare:

- 1) sono adottati, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2026, n. 479, i documenti allegati A) e B), facenti parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, contenenti le modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alle imprese appartenenti al settore agricolo, forestale e della pesca e per le attività economiche e produttive di altri settori, per il ristoro dei danni conseguenti agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, della LR 64/1986 con decreto 17 novembre 2025, n. 1208/PC/2025;
- 2) è stabilito di avvalersi, ai sensi dell'art. 32 septies L.R. 64/1986, della Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e della Direzione centrale Attività produttive e turismo, in qualità di Soggetti Attuatori, ai fini della gestione del procedimento contributivo in argomento per i settori di competenza;
- 3) si dispone che i soggetti danneggiati presentino le domande dall'11 maggio 2026 al 30 giugno 2026, secondo le modalità indicate dalle Direzioni centrali nominate Soggetti Attuatori nelle rispettive pagine tematiche del sito internet della Regione;
- 4) si dà atto che i contributi previsti dalle modalità e disposizioni operative di cui al punto 1 sono da considerarsi anticipazioni rispetto ad ulteriori misure contributive statali e/o regionali;
- 5) si dà atto che, in esito alle istruttorie delle domande presentate ed alla conseguente determinazione del fabbisogno finanziario per i contributi in argomento, la relativa autorizzazione di spesa verrà disposta con successiva deliberazione di Giunta regionale.

Decreti dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile 26 giugno 2026, n.799/PC/2026 e 30 luglio 2026, n.951/PC/2026 con i quali è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di contributo, da ultimo stabilito al 30 settembre 2026.

Deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2026, n. 1259, con la quale si stabilisce:

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, i documenti allegati A) e B), facenti parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, contenenti le modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alle imprese appartenenti al settore agricolo, forestale e della pesca e per le attività economiche e produttive di altri settori, per il ristoro dei danni conseguenti agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, della LR 64/1986 con decreto 17 novembre 2025, n. 1208/PC/2025 e precisamente:
 - allegato A recante “Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo

per il sostegno alla ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e Udine”;

- allegato B recante “Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive (non appartenenti al settore agricolo, forestale e della pesca) compromesse in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e Udine”.

2. Gli allegati A e B di cui al punto 1 sostituiscono integralmente quelli approvati con la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2026, n.479.
3. Di dare atto che con decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile saranno adottate le modalità attuative di cui al punto 1, come previsto dall'articolo 32 septies della L.R. 64/1986.
4. Di dare atto che le eventuali integrazioni delle domande pervenute nell'ambito del procedimento contributivo approvato con decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile della Regione 22 aprile 2026, n.448/PC/2026, in attuazione alla deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2026, n.479, saranno richieste dalla Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e dalla Direzione centrale Attività produttive e turismo.

D.P.Reg. 20 aprile 2023, n. 086/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione Ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 28 agosto 2026, n. 1259, risulta necessario:

- adottare i documenti allegati A) e B), contenenti le modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alle imprese appartenenti al settore agricolo, forestale e della pesca e per le attività economiche e produttive di altri settori, per il ristoro dei danni conseguenti agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, della LR 64/1986 con decreto 17 novembre 2025, n. 1208/PC/2025, in sostituzione di quelli adottati con decreto 22 aprile 2026, n. 448/PC/2026.
- prorogare il termine di presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti danneggiati al 15 ottobre 2026.

Riferimenti normativi

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; “Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”, con particolare riferimento agli articoli:
 - 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;
 - 32 septies della stessa L.R. 64/1986, è autorizzata a concedere contributi anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3 e

degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti ad evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del citato articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale e che, a tal fine, il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i Comuni colpiti dall'evento calamitoso;

- 33, relativo al Fondo regionale per la protezione civile.

2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

3. Legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

5. Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15, art. 5 comma 9 di aggiornamento dell'art. 32 septies della L.R. 64/1986, comma 1 bis, in vigore dal 1 gennaio 2024.

L' ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -

Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e Udine.

Art. 1 Finalità e regime di aiuto.....	2
Art. 2 Soggetti beneficiari, requisiti di ammissibilità e obblighi	2
Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità, limiti di contributo e perizia	3
Art. 4 Interventi e spese finanziabili.....	3
Art. 5 Danni esclusi dal contributo	5
Art. 6 Presentazione della ricognizione danni e della domanda di contributo.....	5
Art. 7 Concessione del contributo.....	7
Art. 8 Liquidazione dell'anticipo	7
Art. 9 Rendicontazione degli interventi di ripristino	7
Art. 10 Presentazione della rendicontazione.....	8
Art. 11 Modelli di documentazione	8
Art. 12 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo	8
Art. 13 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente	9
Art. 14 Sospensione dell'erogazione del contributo	9
Art. 15 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione	9
Art. 16 Assegnazione risorse al Soggetto Attuatore	10
Art. 17 Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 18 Pubblicazione, informazioni e contatti	10

Art. 1 Finalità e regime di aiuto

1. Il presente documento, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2026, n. 1259 (LR 64/1986, art 32 septies. modalità per la raccolta delle domande, concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori per i danni subiti dalle attività economiche e produttive danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e Udine), definisce i danni oggetto di ristoro, nonché le modalità e i criteri per la raccolta delle domande, la concessione ed erogazione dei contributi per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 novembre 2025.
2. L'Ente attuatore individuato per la gestione del procedimento contributivo è la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
3. Le misure contributive sono concesse:
 - a) ai sensi dell'articolo 25 "Aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da eventi climatici assimilabili a calamità naturali" o 37 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo" del regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicato sulla GUUE L 327 del 21 dicembre 2022);
 - b) ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
 - c) nel rispetto del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - d) nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
- 3bis. I contributi relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e lettera k), sono concessi in regime de minimis, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 3.
4. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato e con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100 per cento del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.
5. La ricognizione di cui al comma 1 assolve altresì alle necessità di ricognizione dei danni ai sensi del d.lgs. 1/2018 art. 25 c. 2 lett. c) ed e) causati dai predetti eventi, per accedere ad eventuali ulteriori contributi finanziati con risorse statali.
6. Condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi di cui trattasi.
7. I contributi non hanno finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni danneggiati o la sostituzione dei beni non riparabili costituiscono condizione per l'erogazione dei medesimi, con esclusione dei contributi relativi alle tipologie di danno indicate nell'articolo 4, comma 1, alle lettere j) e k).

Art. 2 Soggetti beneficiari, requisiti di ammissibilità e obblighi

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese agricole, silvocolturali e della pesca, che hanno subito danni alle strutture produttive situate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi occorsi dal 16 al 17 novembre 2025 come da ultimo individuati dal decreto 16 dicembre 2025, n. 1329/PC/2025 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile e da ultimo integrati dal DCR/301/PC/2026 del 31 marzo 2026.
2. I soggetti beneficiari possiedono i seguenti requisiti fino alla liquidazione a saldo dei contributi:
 - a) essere imprese regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
 - b) avere sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni di cui al comma 1 alla data dell'evento calamitoso e possedere l'immobile/unità immobiliare danneggiato, sede dell'attività economica ivi localizzata, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto) o a titolo di diritto

- personale di godimento (es. affitto, comodato). Il trasferimento della sede di cui sopra prima della liquidazione del contributo è ammesso solo all'interno del territorio regionale;
- c) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- d) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- f) non essere destinatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
- g) esercitare l'attività economica e produttiva secondo le necessarie autorizzazioni e i relativi permessi.
- 3. I beneficiari comunicano tempestivamente all'Ufficio competente:**
- a) ogni variazione ai requisiti dichiarati in domanda;
- b) l'ottenimento di indennizzi assicurativi o altri contributi corrisposti per le medesime finalità di cui al presente bando.

Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità, limiti di contributo e perizia

- 1.** La dotazione finanziaria, destinata a dare copertura ai provvedimenti di concessione relativi al presente allegato, verrà determinata a seguito degli esiti dell'istruttoria comunicati alla Protezione civile della Regione dalla Direzione centrale competente, come previsto dal seguente art.16.
- 2.** La spesa massima ammissibile è pari a euro 4.000.000,00 e il contributo è concesso in misura pari al 80 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 3.200.000,00 euro. Nel caso di danni superiori a euro 25.000,00, l'istanza deve essere corredata di una perizia asseverata.
- 3.** La perizia asseverata di cui al comma 2 è redatta da un professionista abilitato, regolarmente iscritto a un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con l'oggetto che si va a periziare, in posizione di terzietà rispetto al beneficiario e al proprietario delle strutture produttive danneggiate.
- 4.** Nei casi in cui il danno superi i 25.000,00 euro e alla domanda non sia allegata la perizia di cui al comma 2, il contributo concedibile è rideterminato entro l'importo massimo di 20.000,00 euro.

Art. 4 Interventi e spese finanziabili

- 1.** L'impresa indica nel modulo di domanda, ai fini ricognitivi, la totalità dei danni subiti e individua gli interventi di ripristino necessari ai fini dell'immediata ripresa dell'attività economica, suddivisi come segue:
- a) ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato, sede dell'attività, limitatamente ai danni a:
- elementi strutturali della copertura;
 - elementi strutturali, esclusa la copertura (strutture verticali e orizzontali, pareti portanti, solai, scale, tamponature, controventi, connessioni);
 - finiture interne ed esterne copertura (manto di copertura);
 - finiture interne ed esterne, escluso manto di copertura (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - serramenti interni ed esterni (portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, comprese le serrature);

- impianti (riscaldamento, idrico-fognario, compresi i sanitari, elettrico, citofonico, fotovoltaico, solare termico, allarme, rete dati LAN, climatizzazione, ascensore e montascale);

b) ripristino delle relative pertinenze danneggiate che si configurano come unità strutturali non distinte da quella sede dell'attività o, anche se strutturalmente distinte dalla sede dell'attività, siano, comunque, funzionali a questa (es. magazzini) e sempreché il relativo ripristino sia indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva. Nel caso in cui il ripristino non risulti indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva, il danno può essere esposto ai soli fini ricognitivi;

c) ripristino di aree e fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità o funzionali ad evitarne la delocalizzazione (es. strada di accesso, rimozione detriti);

d) ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti;

e) ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili attraverso il loro riacquisto;

f) ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica ed indispensabili per legge;

g) ripristino o sostituzione di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, oggetto dell'attività o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività, a condizione che tali beni siano intestati all'impresa;

h) ripristino o sostituzione di impianti del ciclo produttivo mobili danneggiati o distrutti;

i) ripristino o sostituzione di impianti del ciclo produttivo ancorati al suolo, compreso il ripristino dei danni al suolo stesso;

j) perdita di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;

k) perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività;

l) ricostruzione in altro sito (delocalizzazione) o acquisto di nuovo immobile previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con intervento della pubblica autorità;

m) affitto di altro immobile o altra soluzione temporanea, qualora l'immobile in cui era esercitata l'attività sia stato distrutto o dichiarato totalmente inagibile. Il contributo è riconosciuto se non era dovuto alcun canone di affitto e, qualora dovuto, è limitato alla differenza tra il precedente ed il nuovo canone (se di importo superiore).

1bis. La perdita di reddito di cui alla lettera k), è calcolata:

a) per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento, sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario, e calcolata per lo stesso semestre dell'anno;

oppure

b) mediante una stima per l'anno 2026 calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari della perdita stimata per l'anno 2026 con la media dei tre anni selezionati tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario. La stima è confermata alla chiusura dell'anno 2026.

1ter. In caso di trasferimento della sede secondo quanto previsto dall'art.2 comma 2 lett.b) sono ammissibili solo le spese previste dall'art.4 comma 1 lett. d), e), f), g), h), j), k).

1quater. La stima della perdita delle scorte di cui al comma 1, lettera j), è basata su elementi oggettivi desunti da registri aziendali, documentazione contabile o altra documentazione probatoria.

2. Possono essere esposti ai soli fini ricognitivi e per l'assegnazione di eventuali ulteriori risorse le spese per premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso.

3. Il contributo da concedere è determinato sulla base dell'importo indicato nella perizia asseverata di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, laddove necessaria, ovvero sulla base dell'importo indicato nell'istanza di contributo.
4. La spesa ammissibile è determinata:
 - a) sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore di mercato, con riferimento ai beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i) e l) del presente allegato;
 - b) sulla stima delle perdite, con riferimento agli interventi finanziabili di cui all'articolo 4, comma 1, lettere j) e k).
5. Le eventuali miglorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo.
6. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non può eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati.
7. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a contributo unicamente se non recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.
8. I contributi sono riconosciuti anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge.
9. Per le prestazioni tecniche di progettazione e direzione lavori se necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA non recuperabile dall'impresa) è ammissibile a contributo nel limite del 10 per cento dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, delle spese contemplate all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), i) e l).
10. Nel caso di interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che ha presentato domanda di contributo sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia.

Art. 5 Danni esclusi dal contributo

1. Sono esclusi dal contributo:
 - a) le pertinenze che si configurano come distinte unità strutturali e che non sono funzionali all'esercizio dell'attività;
 - b) le aree e i fondi esterni al fabbricato non funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità e, quindi, non indispensabili per ripresa della capacità produttiva, o a evitarne la delocalizzazione;
 - c) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi;
 - d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano:
 - categoria catastale F/2 ovvero collabenti che per le loro caratteristiche o per l'accentuato livello di degrado, non sono suscettibili di produrre reddito;
 - nella categoria catastale F/3 ovvero in corso di costruzione;
 - f) le parti comuni danneggiate di edifici in cui, oltre a unità immobiliari destinate a uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, sono presenti anche unità abitative;
 - g) i beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, se non sono beni aziendali ovvero oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

Art. 6 Presentazione della ricognizione danni e della domanda di contributo

1. Il modulo di ricognizione danni e la domanda di contributo (di seguito denominata domanda) sono compilati e presentati alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, entro i termini individuati con successivo decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, esclusivamente per via telematica tramite il Sistema on line dedicato e secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

- 2.** Al sistema di presentazione delle domande si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell'amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS-Carta regionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile.
- 3.** La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento di eventuali allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema.
- 4.** La domanda è corredata da:
- a) relazione descrittiva del danno e degli interventi di ripristino già effettuati o da effettuare ovvero perizia asseverata qualora ricorrano le condizioni previste nell'articolo 3, comma 2;
 - b) eventuale documentazione fotografica geolocalizzata attraverso tag della struttura produttiva danneggiata;
 - c) eventuali quietanze assicurative relative agli indennizzi percepiti.
- 5.** Ogni impresa, anche facente riferimento ad un'unica attività economica e/o produttiva e/o professionale, che abbia subito danni in conseguenza dell'evento calamitoso, presenta una sola domanda di contributo. In caso di proprietà della struttura produttiva danneggiata, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri. In caso di presentazione di più domande da parte della stessa impresa, è considerata valida solo l'ultima presentata in ordine cronologico. Le altre domande saranno archiviate.
- 6.** La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal titolare o legale rappresentante o da un soggetto delegato.
- 7.** La domanda può essere presentata da un soggetto delegato di cui al comma 6 tramite formale procura, redatta utilizzando il modulo reperibile sul sito della Regione nella sezione dedicata, e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto notorio che attestano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 per accedere al contributo.
- 8.** L'impresa conserva in un fascicolo documentale a disposizione per eventuali controlli per 5 anni dalla rendicontazione, i seguenti documenti, se pertinenti:
- processo verbale di perizia della compagnia assicurativa di cui all'articolo 13;
 - documentazione comprovante la proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - autorizzazione del proprietario, a seconda del caso, alla presentazione della domanda, al ripristino dei danni, unitamente al documento d'identità dello stesso nel caso di struttura produttiva locata o detenuta ad altro titolo;
 - delega dei proprietari nel caso di struttura produttiva in proprietà;
 - delega dei proprietari di parti comuni nel caso il danno riguardi parti comuni e solo se tutte le unità siano ad uso produttivo, nessuna ad uso residenziale.
- 9.** La nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata sul sito della Regione nella sezione dedicata.
- 10.** La documentazione firmata digitalmente è valida qualora la firma sia basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.
- 11.** Le fatture relative agli interventi di ripristino emesse dopo l'invio al soggetto beneficiario del decreto di concessione o dopo la pubblicazione dello stesso sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, devono riportare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, il Codice unico di progetto (CUP) attribuito all'istanza.

Art. 7 Concessione del contributo

- 1.** I provvedimenti di concessione dei contributi sono adottati dall'Ufficio competente a seguito della conclusione positiva delle istruttorie sulle domande presentate, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni per l'acquisizione di eventuali integrazioni.
- 2.** In caso di variazioni soggettive dei beneficiari, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie, il contributo concesso può essere confermato ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in capo al nuovo soggetto previo inoltre via PEC della domanda di subentro, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito della Regione alla sezione dedicata, e sottoscritta digitalmente con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, all'Ufficio competente. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, la concessione del contributo viene revocata. Per la trasformazione societaria ai sensi degli articoli 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa, non è richiesta domanda di subentro, ma mera comunicazione agli uffici istruttori.
- 3.** Prima della formale adozione del provvedimento negativo, l'Ufficio competente comunica agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990, a eccezione dei casi di rinuncia.
- 4.** L'importo concesso tiene conto di eventuali indennizzi assicurativi già quantificati o liquidati di cui all'articolo 13, laddove il beneficiario abbia allegato all'istanza di contributo la quietanza dell'assicurazione.

Art. 8 Liquidazione dell'anticipo

- 1.** Il beneficiario può richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso. L'anticipo non è erogabile qualora inferiore a 5.000,00 euro.
- 2.** Il beneficiario, per importi di anticipo superiori a 150.000,00 euro, presenta una garanzia fideiussoria di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della l.r. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza.
- 3.** La richiesta di anticipo è trasmessa via PEC all'Ufficio competente.
- 4.** La fideiussione:
 - a) è sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore ai sensi dell'articolo 10, comma 3;
 - b) è trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
- 5.** La liquidazione dell'anticipo tiene conto di eventuali indennizzi ricevuti alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 6.
- 6.** La liquidazione viene disposta ed erogata entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 7.** La liquidazione è sospesa nei casi previsti all'articolo 14.

Art. 9 Rendicontazione degli interventi di ripristino

- 1.** Il beneficiario con una spesa ammessa superiore a € 500.000,00 può presentare un massimo di cinque rendicontazioni parziali per stato di avanzamento lavori di almeno 200.000,00 euro ciascuna.
- 2.** Il beneficiario presenta a pena di revoca del contributo:
 - entro il termine del 28 febbraio 2029 la rendicontazione finale degli interventi di ripristino e delle relative spese per i ristori sulle tipologie di danno concessi in regime di esenzione;
 - entro il termine del 31 dicembre 2030 la rendicontazione finale degli interventi di ripristino e delle relative spese, per i ristori sulle tipologie di danno di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e comma 1bis, lettera b), concesse in regime «de minimis».
- 2bis.** In caso di rendicontazione parziale, il contributo viene rideterminato in ragione della spesa effettivamente rendicontata.
- 3.** Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti.

4. La rendicontazione comprende la relazione di dettaglio degli interventi realizzati, l'elenco analitico della documentazione di spesa e l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Sono ammesse le spese pagate attraverso bonifico bancario o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione né il pagamento in contanti.
6. Il beneficiario conserva presso l'impresa per 5 anni dalla rendicontazione, al fine di eventuali controlli, i seguenti documenti:
 - a) la documentazione valida ai fini fiscali intestata all'impresa che ha sostenuto le spese di ripristino, ai proprietari ed eventualmente ai comproprietari della struttura produttiva danneggiata, comprovante le spese sostenute e i relativi mezzi di pagamento;
 - b) la documentazione comprovante la proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - c) l'autorizzazione del proprietario, nel caso di strutture produttive locate o detenute ad altro titolo, al ripristino dei danni e alla riscossione del contributo, unitamente a un documento d'identità dello stesso;
 - d) la delega dei comproprietari, se pertinente;
 - e) la delega dei comproprietari, se pertinente, di parti comuni nel caso il danno riguardi parti comuni e solo se tutte le unità siano a uso produttivo, nessuna a uso residenziale.
7. Nel caso in cui in sede di controllo sia riscontrata la mancanza della documentazione da conservare di cui al comma 5 è revocata e recuperata se già liquidata, la parte di contributo non supportata dalla documentazione mancante.

Art. 10 Presentazione della rendicontazione

1. Il modulo di presentazione della rendicontazione è compilato e presentato unitamente agli allegati previsti, all'Ufficio competente e seguendo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate nel medesimo sito.
2. La rendicontazione può essere presentata dal titolare o legale rappresentante del beneficiario o da un soggetto delegato tramite formale procura, redatta utilizzando il modulo reperibile sul sito della Regione nella sezione dedicata, e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.
3. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sugli allegati, ove prevista, è ritenuta valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

Art. 11 Modelli di documentazione

1. La documentazione prevista dal presente bando agli articoli 3, 6, 8, 9 e 10 è presentata utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Ufficio competente e pubblicati sulla pagina del sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata.

Art. 12 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

1. La rendicontazione è oggetto di istruttoria volta a verificare la conformità con il contributo concesso e la presenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo. L'Ufficio competente può effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. Conseguentemente alla conclusione positiva dell'istruttoria, il contributo viene confermato o, qualora il valore del danno ripristinato ammissibile risulti inferiore al preventivo approvato in sede di concessione, rideterminato con revoca parziale della quota non spettante. Il contributo liquidabile in ogni caso non potrà superare l'ammontare del contributo concesso. La liquidazione del contributo tiene conto di eventuali indennizzi ricevuti alla data della rendicontazione in base ai quali il contributo viene rideterminato ai sensi dell'articolo 13.
4. L'atto di approvazione della rendicontazione e di liquidazione a saldo del contributo confermato o rideterminato o di recupero della quota erogata in via anticipata eccedente lo spettante è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento.
5. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente sono eccedenti rispetto al contributo spettante, l'Ufficio competente dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49, 50 e 56 bis della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente

1. Gli indennizzi assicurativi o i contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico o privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità di cui al presente documento, concorrono alla copertura del danno.
2. In sede di liquidazione dell'anticipo, l'importo liquidabile sommato all'indennizzo assicurativo o al contributo corrisposto da altro ente non può eccedere il contributo concesso. In sede di rendicontazione, se l'importo del contributo regionale sommato all'indennizzo assicurativo o il contributo corrisposto da altro ente eccede la spesa sostenuta o la spesa ammissibile, se inferiore, il contributo viene rideterminato fino alla concorrenza del 100 per cento di tale spesa.
3. Eventuali indennizzi o contributi percepiti successivamente alla liquidazione a saldo del contributo ai sensi del presente documento dovranno essere comunicati senza ritardo all'Ufficio competente, inviando la relativa documentazione a mezzo PEC. Qualora la somma di indennizzi e contributi ecceda la spesa sostenuta o la spesa ammissibile, se inferiore, il contributo è rideterminato e recuperato per la parte eccedente erogata, secondo le modalità previste agli articoli 49, 50 e 56 bis della l.r. 7/2000.

Art. 14 Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione in acconto o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della l.r. 7/2000.

Art. 15 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione

1. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario oppure qualora:
 - a) la rendicontazione non sia presentata ovvero sia presentata oltre il termine di cui all'articolo 9, comma 2, ovvero oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 2;
 - b) in caso di operazioni societarie straordinarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 7, comma 2;
 - c) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
2. L'Ufficio competente prima della formale adozione del provvedimento negativo ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, assegnando 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

3. L'Ufficio competente, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

5. È prevista la rideterminazione e il recupero del contributo eventualmente erogato in eccesso, quando:

- a) il contributo liquidabile a saldo sia inferiore a quanto anticipato;
- b) il valore del danno ripristinato sia inferiore al contributo concesso;
- c) la somma degli indennizzi e dei contributi ecceda il danno ammissibile;
- d) la mancata conservazione della documentazione prevista nell'articolo 9, comma 6.

Art. 16 Assegnazione risorse al Soggetto Attuatore

1. La Direzione centrale, nominata Soggetto Attuatore del procedimento contributivo regionale di cui alle presenti modalità attuative, comunica alla Protezione civile della Regione il fabbisogno risultante dall'istruttoria delle domande presentate.

2. La Protezione civile della Regione, sulla base della comunicazione ricevuta di cui al comma precedente, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie alla Direzione centrale competente, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile.

3. Alla conclusione del procedimento, la Direzione centrale trasmette alla Protezione civile della Regione una relazione finale sull'impiego delle risorse assegnate, contenente l'indicazione delle somme effettivamente utilizzate e delle eventuali economie maturate che andranno restituite al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della L.R.64/1986.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)), l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

Art. 18 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Il presente documento è pubblicato sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.

Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive (non appartenenti al settore agricolo, forestale e della pesca) compromesse in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e Udine.

Art. 1 Finalità e regime di aiuto	2
Art. 2 Soggetti beneficiari, requisiti di ammissibilità e obblighi	2
Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità, limiti di contributo e perizia.....	3
Art. 4 Interventi e spese finanziabili	4
Art. 5 Danni esclusi dal contributo.....	6
Art. 6 Presentazione della ricognizione danni e della domanda di contributo	6
Art. 7 Concessione del contributo	7
Art. 8 Liquidazione dell'anticipo	7
Art. 9 Rendicontazione degli interventi di ripristino	8
Art. 10 Presentazione della rendicontazione.....	8
Art. 11 Modelli di documentazione.....	9
Art. 12 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo	9
Art. 13 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente	10
Art. 14 Sospensione dell'erogazione del contributo	10
Art. 15 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione.....	10
Art. 16 Assegnazione risorse al Soggetto Attuatore	10
Art. 17 Trattamento dei dati personali.....	11
Art. 18 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	11

Art. 1 Finalità e regime di aiuto

- 1.** Il presente documento, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2026, n. 1259 (LR 64/1986, art 32 septies. modalità per la raccolta delle domande, concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori per i danni subiti dalle attività economiche e produttive danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e Udine), definisce i danni oggetto di ristoro, nonché le modalità e i criteri per la raccolta delle domande, la concessione ed erogazione dei contributi per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 novembre 2025.
- 2.** L'Ente attuatore individuato per la gestione del procedimento contributivo è la Direzione centrale attività produttive e turismo.
- 3.** I contributi sono concessi:
 - a)** nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito regime de minimis);
 - b)** nel rispetto dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, ove ne sussistano i presupposti.
- 3.bis** I contributi relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1bis lettera b), sono concessi in regime de minimis, ai sensi della lettera a) del comma 3;
- 4.** I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato e con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100 per cento del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.
- 5.** La ricognizione di cui al comma 1 assolve altresì alle necessità di ricognizione dei danni ai sensi del d.lgs. 1/2018 art. 25 c. 2 lett. c) ed e) causati dai predetti eventi, per accedere ad eventuali ulteriori contributi finanziati con risorse statali.
- 6.** Condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi di cui trattasi.
- 7.** I contributi non hanno finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni danneggiati o la sostituzione dei beni non riparabili costituiscono condizione per l'erogazione dei medesimi, con esclusione dei contributi relativi alle tipologie di danno indicate nell'articolo 4, comma 1, alla lettera j).

Art. 2 Soggetti beneficiari, requisiti di ammissibilità e obblighi

- 1.** Possono beneficiare dei contributi le imprese e gli esercenti una libera professione aventi sede legale o operativa attiva nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi occorsi dal 16 al 17 novembre 2025 individuati dal decreto 16 dicembre 2025, n. 1329/PC/2025 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, e da ultimo integrati dal DCR/301/PC/2026 del 31 marzo 2026.
- 2.** I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti fino alla liquidazione a saldo dei contributi:
 - a)** essere imprese regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile oppure ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet, oppure ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) oppure, per gli studi associati, essere composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle predette tipologie di professionisti. Sono escluse le imprese agricole individuate come imprese che hanno attività primaria ricadente nella sezione A della classificazione istat ateco (agricoltura, silvicoltura, pesca);
 - b)** avere sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni di cui al comma 1 alla data dell'evento calamitoso e possedere l'immobile/unità immobiliare danneggiato, sede dell'attività economica ivi localizzata, a titolo

di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto) o a titolo di diritto personale di godimento (es. affitto, comodato). Il trasferimento della sede di cui sopra prima della liquidazione del contributo è ammesso solo all'interno del territorio regionale;

c) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa e ad ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);

d) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

f) non essere destinatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;

g) esercitare l'attività economica e produttiva secondo le necessarie autorizzazioni e i relativi permessi.

3. All'atto della presentazione dell'istanza il beneficiario si impegna, tra l'altro, a:

a) comunicare tempestivamente alla Direzione centrale attività produttive e turismo ogni variazione ai requisiti dichiarati in domanda;

b) utilizzare la PEC come strumento di comunicazione con la Direzione centrale attività produttive e turismo;

c) comunicare senza ritardo l'ottenimento di indennizzi assicurativi o altri contributi corrisposti per le medesime finalità di cui al presente bando;

d) rispettare l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).

Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità, limiti di contributo e perizia

1. La dotazione finanziaria, destinata a dare copertura ai provvedimenti di concessione relativi al presente allegato, verrà determinata a seguito degli esiti dell'istruttoria comunicati alla Protezione civile della Regione dalla Direzione centrale competente, come previsto dal seguente art.16.

2. La spesa massima ammissibile è pari a euro 4.000.000,00 e il contributo è concesso in misura pari all'80 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 3.200.000,00 euro.

2bis Se il contributo è richiesto ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'istanza è sempre corredata di una perizia asseverata conforme al modello pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla presente linea contributiva (di seguito, sezione dedicata). La medesima perizia è necessariamente presentata a corredo dell'istanza di contributo erogato in regime de minimis e superiore o uguale a euro 25.000,00-.

3. La perizia asseverata di cui al comma 2 deve essere redatta da un professionista abilitato, regolarmente iscritto a un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con l'oggetto che si va a periziare, in posizione di terzietà rispetto al beneficiario e al proprietario dell'immobile.

4. Qualora la domanda di contributo sia presentata ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, la concessione e l'erogazione del contributo avvengono nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal medesimo articolo e la perizia redatta da un perito indipendente deve indicare espressamente la calamità naturale, tra quelle previste dal medesimo articolo 50, dalla quale derivano i danni subiti dall'impresa o dal professionista, attestando che tali danni sono conseguenza diretta di tale evento. Se la perizia non è adeguata

rispetto ai requisiti richiesti dal medesimo articolo o non è stata allegata all'istanza, il contributo sarà concesso in regime de minimis.

5. Nei casi in cui il contributo sia richiesto in regime de minimis e la spesa ammissibile superi i 25.000,00 euro, e la domanda non sia supportata dalla perizia di cui ai commi precedenti, il contributo concedibile sarà conseguentemente rideterminato entro l'importo massimo di 20.000,00 euro.

Art. 4 Interventi e spese finanziabili

1. Sulla base degli esiti della ricognizione dei danni e delle risorse disponibili, sono ristorabili le seguenti voci di spesa:

- a) ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato, sede o oggetto dell'attività, limitatamente ai danni a:
 - 1) elementi strutturali della copertura;
 - 2) elementi strutturali, esclusa la copertura (strutture verticali e orizzontali, pareti portanti, solai, scale, tamponature, controventi, connessioni);
 - 3) finiture interne ed esterne copertura (manto di copertura);
 - 4) finiture interne ed esterne, escluso manto di copertura (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - 5) serramenti interni ed esterni (portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, comprese le serrature);
 - 6) impianto fotovoltaico;
 - 7) Impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari);
 - 8) Impianti elettrici (compreso per allarme, citofonico, rete dati LAN e di climatizzazione);
 - 9) Ascensore, montascale;
- b) ripristino delle relative pertinenze danneggiate che si configurano come unità strutturali non distinte da quella sede dell'attività o, anche se strutturalmente distinte dalla sede dell'attività, siano, comunque, funzionali a questa (es. magazzini) e sempreché il relativo ripristino sia indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva;
- c) ripristino di aree e fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità o funzionali a evitarne la delocalizzazione (es. strada di accesso, rimozione detriti);
- d) ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti;
- e) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
- f) ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro (mensa aziendale) e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica ed indispensabili per legge;
- g) ripristino o sostituzione di beni mobili registrati (veicoli, natanti, velivoli), distrutti o danneggiati, oggetto dell'attività o strumentali all'esercizio esclusivo (non promiscuo) dell'attività, a condizione che tali beni siano intestati all'impresa;
- h) impianti del ciclo produttivo mobili (strutture tecnologiche che possono essere trasportate e installate temporaneamente in un sito per lo svolgimento di specifiche attività);
- i) ripristino o sostituzione di impianti del ciclo produttivo ancorati al suolo, compreso il ripristino dei danni al suolo stesso;
- j) perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività;
- k) ricostruzione in altro sito (delocalizzazione) o acquisto di nuovo immobile previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con intervento della pubblica autorità;
- l) affitto di altro immobile o altra soluzione temporanea, qualora l'immobile in cui era esercitata l'attività sia stato distrutto o dichiarato totalmente inagibile. Il contributo è riconosciuto se non era dovuto alcun canone

di affitto e, qualora dovuto, è limitato alla differenza tra il precedente ed il nuovo canone (se di importo superiore);

1bis. La perdita di reddito di cui alla lettera j), è calcolata:

a) per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento, sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario, e calcolata per lo stesso semestre dell'anno;

oppure

b) mediante una stima per l'anno 2026 calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari della perdita stimata per l'anno 2026 con la media dei tre anni selezionati tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario. La stima è confermata alla chiusura dell'anno 2026.

1ter. In caso di trasferimento della sede secondo quanto previsto dall'art.2 comma 2 lett.b) sono ammissibili solo le spese previste dall'art.4 comma 1 lett. d),e), f), g), h), j)).

2. Possono essere esposti ai soli fini ricognitivi e per l'assegnazione di eventuali ulteriori risorse le spese per premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso.

3. I beni mobili e i beni mobili registrati di cui al comma 1, punti d), e), f), g), h) e i) devono essere presenti alla data dell'evento calamitoso nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese esenti alla tenuta dei predetti libri, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

4. Il contributo da concedere è determinato sulla base dell'importo indicato nella perizia asseverata di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 se necessaria, ovvero sulla base dell'importo indicato nell'istanza di contributo.

5. La spesa ammissibile è determinata:

a) con riferimento ai beni mobili di cui al comma 1, punti d), f), h) e i) dal costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, dal loro valore di mercato;

b) con riferimento ai beni mobili di cui al comma 1, punto e) dal costo di acquisto dei materiali necessari a ricostituire le scorte;

c) con riferimento ai beni mobili registrati (veicoli, natanti, velivoli) di cui al comma 1, punto g) dal costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, dal loro valore di mercato.

6. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo.

7. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non può eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati.

8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a contributo unicamente se non recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.

9. I contributi sono riconosciuti anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge.

10. Per le prestazioni tecniche di progettazione e direzione lavori se necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA non recuperabile dall'impresa) è ammissibile a contributo nel limite del 10 per cento dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, delle spese contemplate all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), i) e k).

11. Nel caso di interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che ha presentato domanda di contributo sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia.

Art. 5 Danni esclusi dal contributo

1. Sono esclusi dal contributo:

- a)** le pertinenze che si configurano come distinte unità strutturali e che non sono funzionali all'esercizio dell'attività;
- b)** le aree e i fondi esterni al fabbricato non funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità e, quindi, non indispensabili per ripresa della capacità produttiva, o a evitarne la delocalizzazione;
- c)** i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi;
- d)** i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e)** i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti (cioè che per le loro caratteristiche, ovvero l'accentuato livello di degrado, non sono suscettibili di produrre reddito, accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti") o in corso di costruzione nella categoria catastale F/3;
- f)** le parti comuni danneggiate di edifici in cui, oltre a unità immobiliari destinate a uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, sono presenti anche unità abitative;
- g)** i beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, se non sono beni aziendali ovvero oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

Art. 6 Presentazione della ricognizione danni e della domanda di contributo

1. Il modulo di ricognizione danni e la domanda di contributo (di seguito denominata domanda) sono compilati e presentati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, entro i termini individuati con successivo decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, esclusivamente per via telematica tramite il Sistema on line dedicato e secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

2. Al sistema di presentazione delle domande si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS-Carta regionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile.

3. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento di eventuali allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema.

4. La domanda è corredata da:

- a)** relazione descrittiva del danno e degli interventi di ripristino già effettuati o da effettuare ovvero perizia asseverata qualora ricorrano le condizioni previste nell'articolo 3, comma 2bis;
- b)** eventuale documentazione fotografica geolocalizzata attraverso tag della struttura produttiva danneggiata;
- c)** eventuali quietanze assicurative relative agli indennizzi percepiti.

5. Per ogni sede, legale od operativa, anche facente riferimento ad un'unica attività economica e/o produttiva e/o professionale, che abbia subito danni in conseguenza dell'evento calamitoso, deve essere presentata una sola domanda di contributo. In caso di comproprietà dell'immobile, la domanda è presentata da uno solo dei comproprietari, in nome e per conto degli altri. In caso di presentazione di più domande per la stessa sede, sarà considerata valida solo l'ultima presentata in ordine cronologico. Le altre domande saranno archiviate.

6. La domanda può essere sottoscritta ed inoltrata dal titolare o legale rappresentante:

- a)** dell'impresa proprietaria dell'immobile sede, alla data dell'evento calamitoso, dell'attività propria o di altra impresa, usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile;
- b)** dell'impresa proprietaria dell'immobile costituente, alla data dell'evento calamitoso, oggetto della sua attività;

- c)** dell'impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile, sede, alla data dell'evento calamitoso, della sua attività se tale impresa si accolla la relativa spesa; in tal caso l'impresa dovrà acquisire e conservare al fine di successivi controlli, la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa proprietaria dell'immobile o dalla persona fisica proprietaria dell'immobile, corredata, tranne in caso di firma digitale qualificata se firmata digitalmente, di copia di un suo documento di identità in corso di validità.
- 7.** La domanda può essere altresì presentata da un soggetto delegato tramite formale procura, conferibile mediante accesso al sistema IOL.
- 8.** Non vanno allegati alla domanda, ma conservati in un fascicolo documentale presso l'impresa per una durata di 5 anni dalla rendicontazione, a disposizione per controlli, i seguenti documenti, in relazione al caso specifico:
- processo verbale di perizia della compagnia assicurativa di cui all'articolo 13;
 - documentazione comprovante la proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - autorizzazione del proprietario, a seconda del caso, alla presentazione della domanda, al ripristino dei danni e documento d'identità dello stesso (in caso di immobile locato o detenuto ad altro titolo);
 - delega dei comproprietari (in caso di immobile in comproprietà);
 - delega dei comproprietari di parti comuni (in caso il danno riguardi parti comuni e solo se tutte le unità siano ad uso produttivo, nessuna ad uso residenziale).
- 9.** È pubblicata sul sito della Regione nella sezione dedicata, la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- 10.** Per le fatture pagate dopo l'attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) all'istanza di contributo, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, nelle quietanze di pagamento deve essere riportato il CUP.

Art. 7 Concessione del contributo

- 1.** I provvedimenti di concessione dei contributi sono adottati dalla Direzione centrale attività produttive e turismo progressivamente a seguito della conclusione positiva delle istruttorie sulle domande presentate, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni per l'acquisizione di eventuali integrazioni.
- 2.** In caso di variazioni soggettive dei beneficiari, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie, il contributo concesso può essere confermato ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in capo al nuovo soggetto previo inoltro via pec della domanda di subentro, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito della Regione alla sezione dedicata, e sottoscritta digitalmente con le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, all'indirizzo economia@certregione.fvg.it. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, la concessione del contributo viene revocata. Per la trasformazione societaria ai sensi degli articoli 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa, non è richiesta domanda di subentro, ma mera comunicazione agli uffici istruttori.
- 3.** Prima della formale adozione del provvedimento negativo, la Direzione centrale attività produttive e turismo comunica agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, a eccezione dei casi di rinuncia.
- 4.** In sede di concessione si tiene conto dei dati comunicati in sede di domanda con riferimento agli indennizzi assicurativi già quantificati o liquidati di cui all'articolo 13, per i quali il beneficiario abbia allegato all'istanza di contributo la relativa documentazione assicurativa.

Art. 8 Liquidazione dell'anticipo

- 1.** Il beneficiario può richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo nella misura massima del 50 per

cento del contributo concesso. L'anticipo non è erogabile qualora inferiore a 5.000,00 euro.

2. Il beneficiario, per importi di anticipo superiori a 150.000,00 euro, presenta una garanzia fideiussoria di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della l.r. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza.

3. La richiesta di anticipazione, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito della Regione nella sezione dedicata e sottoscritta digitalmente con le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, va inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.

4. La liquidazione dell'anticipo tiene conto di eventuali indennizzi ricevuti alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 6.

5. La liquidazione viene disposta ed erogata entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La liquidazione è sospesa nei casi previsti all'articolo 14.

Art. 9 Rendicontazione degli interventi di ripristino

1. Il beneficiario con una spesa ammessa superiore a € 500.000,00 può presentare un massimo di cinque rendicontazioni per stato di avanzamento lavori di almeno 200.000,00 euro ciascuna.

2. Il beneficiario presenta a pena di revoca del contributo:

- entro il termine del 28 febbraio 2029 la rendicontazione finale degli interventi di ripristino e delle relative spese per i ristori sulle tipologie di danno concessi in regime di esenzione;
- entro il termine del 31 dicembre 2030 la rendicontazione finale dei contributi concessi in regime de minimis;

2bis. In caso di rendicontazione parziale, il contributo viene rideterminato in ragione della spesa effettivamente rendicontata.

3. Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti.

4. La rendicontazione comprende la relazione di dettaglio degli interventi realizzati, l'elenco analitico della documentazione di spesa e l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

5. Sono ammesse le spese pagate attraverso bonifico bancario o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione né il pagamento in contanti.

6. Non vanno allegati alla rendicontazione ma conservati presso l'impresa a disposizione per eventuali controlli, per una durata di 5 anni dalla rendicontazione, i seguenti documenti, in relazione al caso specifico:

- a)** la documentazione valida ai fini fiscali intestata all'impresa che ha sostenuto le spese di ripristino, ai proprietari ed eventualmente ai comproprietari della struttura produttiva danneggiata, comprovante le spese sostenute e i relativi mezzi di pagamento;
- b)** la documentazione comprovante la proprietà o altro diritto reale di godimento;
- c)** l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni e documento d'identità dello stesso (in caso di immobile locato o detenuto ad altro titolo);
- d)** la delega dei comproprietari (in caso di immobile in comproprietà) in assenza della quale non saranno ammesse le spese documentate con fatture intestate a predetti comproprietari, con conseguente rideterminazione del contributo;
- e)** la delega dei comproprietari di parti comuni (in caso il danno riguardi parti comuni e solo se tutte le unità siano a uso produttivo, nessuna a uso residenziale);
- f)** nel caso in cui il locatore sia una persona fisica che ha sostenuto le spese, la delega alla riscossione del contributo da parte dell'impresa locataria.

Art. 10 Presentazione della rendicontazione

1. Al sistema di presentazione delle rendicontazioni si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico

di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS-Carta regionale dei servizi), o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile.

2. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema.

3. La rendicontazione può essere presentata dal titolare o legale rappresentante del beneficiario o da un soggetto delegato tramite formale procura, redatta utilizzando il modulo reperibile sul sito della Regione nella sezione dedicata, e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

4. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sugli allegati, ove prevista, è ritenuta valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

Art. 11 Modelli di documentazione

1. La documentazione prevista dal presente bando con particolare riferimento agli articoli 3, 6, 8, 9 e 10 deve essere presentata utilizzando esclusivamente i modelli approvati dal Soggetto Attuatore e pubblicati sulla pagina del sito istituzionale della Regione dedicata alla linea contributiva.

Art. 12 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

1. La rendicontazione è oggetto di istruttoria volta a verificare la conformità con il preventivo presentato e la presenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo. L'Ufficio competente può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. Conseguentemente alla conclusione positiva dell'istruttoria, il contributo viene confermato o, qualora il valore del danno ripristinato ammissibile risulti inferiore al preventivo approvato in sede di concessione, rideterminato con revoca parziale della quota non spettante. Il contributo liquidabile in ogni caso non potrà superare l'ammontare del contributo concesso. La liquidazione del contributo tiene conto di eventuali indennizzi ricevuti alla data della rendicontazione in base ai quali il contributo viene rideterminato ai sensi dell'articolo 13.

3bis Nel caso di rendicontazioni per stato di avanzamento, il contributo è oggetto di liquidazioni a saldo parziali limitatamente agli importi di volta in volta rendicontati.

4. Nei casi in cui il contributo sia erogato in regime de minimis e la spesa ammissibile supera i 25.000,00 euro, ma alla rendicontazione non sia allegata la perizia di cui all'articolo 9, comma 4, il contributo sarà rideterminato con revoca parziale della quota non spettante ed eventuale recupero degli importi erogati in anticipazione ai sensi dell'articolo 8.

5. L'atto di approvazione della rendicontazione e di liquidazione a saldo del contributo confermato o rideterminato o di recupero della quota erogata in via anticipata eccedente lo spettante è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento.

6. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente sono eccedenti rispetto al contributo spettante, l'Ufficio competente dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49, 50 e 56 bis della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente

1. Gli indennizzi assicurativi o i contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico o privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità di cui al presente documento, concorrono alla copertura del danno.
2. In sede di liquidazione dell'anticipo, l'importo liquidabile sommato all'indennizzo assicurativo o al contributo corrisposto da altro ente non può eccedere il contributo concesso. In sede di rendicontazione, se l'importo del contributo regionale sommato all'indennizzo assicurativo o il contributo corrisposto da altro ente eccede la spesa sostenuta o la spesa ammissibile, se inferiore, il contributo viene rideterminato fino alla concorrenza del 100 per cento di tale spesa.
3. Eventuali indennizzi o contributi percepiti successivamente alla liquidazione a saldo del contributo ai sensi del presente documento dovranno essere comunicati senza ritardo agli uffici istruttori della Direzione centrale attività produttive e turismo, inviando la relativa documentazione a mezzo pec all'indirizzo economia@certregione.fvg.it. Qualora la somma di indennizzi e contributi ecceda la spesa sostenuta o la spesa ammissibile, se inferiore, il contributo è rideterminato e recuperato per la parte eccedente erogata, secondo le modalità previste agli articoli 49, 50 e 56 bis della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14 Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione in acconto o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione

1. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario oppure qualora:
 - a) la rendicontazione non sia presentata ovvero sia presentata oltre il termine di cui all'articolo 9, comma 2, ovvero oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 2;
 - b) in caso di operazioni societarie straordinarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 7, comma 2;
 - c) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
2. L'Ufficio competente prima della formale adozione del provvedimento negativo ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, assegnando dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
3. L'Ufficio competente, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.
4. È prevista la rideterminazione e il recupero del contributo eventualmente erogato in eccesso, quando:
 - a) il contributo liquidabile a saldo sia inferiore a quanto anticipato;
 - b) il valore del danno ripristinato sia inferiore al contributo concesso;
 - c) la somma degli indennizzi e dei contributi ecceda il danno ammissibile;
 - d) la mancata conservazione della documentazione prevista nell'articolo 9, comma 6.

Art. 16 Assegnazione risorse al Soggetto Attuatore

1. La Direzione centrale, nominata Soggetto Attuatore del procedimento contributivo regionale di cui alle presenti modalità attuative, comunica alla Protezione civile della Regione il fabbisogno risultante dall'istruttoria delle domande presentate.

2. La Protezione civile della Regione, sulla base della comunicazione ricevuta di cui al comma precedente, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie alla Direzione centrale competente, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile.
3. Alla conclusione del procedimento, la Direzione centrale trasmette alla Protezione civile della Regione una relazione finale sull'impiego delle risorse assegnate, contenente l'indicazione delle somme effettivamente utilizzate e delle eventuali economie maturate che andranno restituite al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della L.R.64/1986.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

Art. 18 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Il presente documento è reperibile sul sito web della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.